

## **REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

### **1. Indizione dell'elezioni**

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare Byblos (per i lavoratori dipendenti delle aziende Grafiche, Editoriali, della Carta e del cartone, Cartotecniche, Trasformatrici e per i lavoratori delle aziende del cinema e dello spettacolo) delibera il periodo di svolgimento delle elezioni, stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle liste, designa tra i suoi componenti il Presidente della Commissione Elettorale e individua la piattaforma WEB da utilizzare, la quale garantisca la segretezza del voto e l'utilizzo di chiavi di accesso.

Il Presidente del Fondo, in applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, indice le elezioni, dandone comunicazione a tutte le Associazioni/Organizzazioni Datoriali e Sindacali stipulanti l'Accordo istitutivo. Vengono altresì informate le altre Associazioni/Organizzazioni Datoriali e Sindacali che pur non avendo firmato il già menzionato Accordo, risultano essere firmatarie dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati debbono terminare, di norma, almeno venti giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica e il periodo di svolgimento non può essere superiore a quattro giorni consecutivi.

Il Presidente comunica alle aziende associate e, per il tramite di queste ultime, ai lavoratori, il periodo di svolgimento delle elezioni e il termine ultimo per la presentazione delle liste.

Ove il Consiglio di amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, il Presidente o il Direttore Generale informano le Parti istitutive, le quali congiuntamente provvedono in sostituzione, entro 15 giorni dal termine indicato al primo capoverso del punto 1, ad indire le elezioni e ai relativi adempimenti.

### **2. Elettorato Attivo e Passivo**

Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i lavoratori che siano iscritti nel libro soci di Byblos, all'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni vengono indette e lo siano ancora alla data di inizio del periodo di votazione. Non hanno diritto di voto gli iscritti fiscalmente a carico.

Hanno diritto al voto e sono eleggibili, tutte le aziende che risultino iscritte a Byblos all'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni vengono indette e lo

siano ancora alla data di inizio del periodo di votazione e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti.

Nei quindici giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione Elettorale, l'elenco delle Aziende e degli Enti in regola con il versamento dei contributi.

### **3. Presentazione delle liste elettorali**

#### **3.1 Aziende associate:**

Almeno due mesi prima della data delle elezioni deve essere consegnata alla Commissione Elettorale, per il tramite del Fondo, la lista con l'indicazione delle Aziende associate candidate.

Il presentatore della lista deve fornire al Fondo nome, cognome e codice fiscale, con indicazione di un indirizzo e-mail valido, nonché di un numero di telefono per un rapido contatto. La lista può essere presentata in modalità fisica o telematica tramite e-mail.

Il Fondo rilascia al presentatore idonea ricevuta, cartacea o a mezzo e-mail, per la riprova dell'avvenuto deposito.

All'elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro concorre:

- lista presentata, congiuntamente dalle Organizzazioni datoriali stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo.

La lista, sottoscritta congiuntamente dalle già menzionate fonti promotrici, contiene un numero di candidature delle aziende, da un minimo di trenta a un massimo di quaranta, contrassegnate con numeri progressivi.

La lista riporta accanto alle aziende associate candidate, il nome della persona fisica, cui è conferita la delega di rappresentanza (delegato assembleare).

#### **3.2 Lavoratori associati:**

Almeno due mesi prima della data delle elezioni devono essere presentate alla Commissione Elettorale, per il tramite del Fondo, la lista o le liste con l'indicazione dei lavoratori associati candidati.

Il presentatore della lista deve fornire al Fondo nome, cognome e codice fiscale, con indicazione di un indirizzo e-mail valido, nonché di un numero di telefono per un rapido contatto. La lista può essere presentata in modalità fisica o telematica tramite e-mail.

Il Fondo rilascia al presentatore idonea ricevuta, cartacea o a mezzo e-mail, per la riprova dell'avvenuto deposito.

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori concorrono:

- a. liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo;
- b. liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati, aventi diritto al voto all'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni vengono indette. A tal fine le firme a sostegno della lista devono essere apposte su un elenco allegato alla lista stessa, con indicazione per ogni firmatario del nome e del cognome, con un massimo di cinquanta firme per ogni foglio. Ad ogni foglio della lista, su cui sono apposte le firme, devono essere allegate le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità con identificazione dei lavoratori che l'hanno sottoscritta. La firma a sostegno di più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste.

I candidati non possono sottoscrivere nessuna delle liste presentate, la firma eventualmente apposta dal candidato a sostegno di qualsiasi lista, è pertanto invalidata.

Ciascuna lista deve contenere a fianco del nominativo del candidato anche l'indicazione dell'impresa presso cui lo stesso lavora o da cui dipende. La lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascuno dei candidati, con fotocopia del relativo documento d'identità.

Le liste devono essere denominate e contrassegnate da una o più sigle dei soggetti promotori.

Ciascun candidato non può essere presente in più di una lista e ciascuna lista contiene da un numero minimo di trenta a un massimo di quaranta delegati da eleggere, contrassegnati con numeri progressivi.

Nella predisposizione delle liste, sia per le aziende che per i lavoratori, i soggetti promotori valorizzeranno, nei limiti del possibile, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 15 dello Statuto del Fondo, il principio dell'equilibrio tra i generi.

#### **4. Commissione elettorale**

Indette le elezioni, entro i dieci giorni successivi, ciascuna parte istitutiva comunica al Presidente della Commissione Elettorale il nominativo del proprio rappresentante in seno alla stessa. Nei quindici giorni successivi all'indizione delle elezioni, su iniziativa del

Presidente della stessa, la Commissione si insedia.

Non possono fare parte della Commissione Elettorale i candidati di lista, i componenti dell'Assemblea dei Delegati in carica, i componenti del Collegio Sindacale e i dipendenti del Fondo.

La Commissione Elettorale (di seguito indicata in forma abbreviata: CE), accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate. In particolare:

- a. verifica la regolarità delle liste in ordine alla sigla/e distintiva/e, alla denominazione, al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione, inoltre assegna ad esse un numero progressivo di presentazione.
- b. nel caso di sigla distintiva confondibile con altre la CE comunicherà al presentatore di lista un termine perentorio per provvedere alla modifica della sigla stessa; a tal fine l'utilizzo della sigla spetta, con diritto di precedenza, a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni del Fondo e, in secondo luogo, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Analogamente, la CE richiederà ai relativi presentatori di lista l'integrazione, nel termine perentorio assegnato, delle liste che risultino incomplete quanto a candidature ai sensi del comma precedente;
- c. provvede a cancellare i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;
- d. l'inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore di lista ed ha effetto immediato. Avverso la dichiarazione di inammissibilità, i presentatori di lista possono presentare alla CE ricorso scritto entro tre giorni dalla comunicazione. La CE dovrà dare riscontro al ricorso entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
- e. tutte le decisioni della CE sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

Oltre a quanto previsto nei punti precedenti, la CE svolge i seguenti compiti:

- a. riceve dal Presidente del Fondo l'elenco delle aziende aventi diritto di voto, nonché quello dei soci lavoratori aventi diritto di voto, come previsto al punto 2;
- b. sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità e la validità, verifica che il provider del sistema di voto elettronico abbia correttamente predisposto le schermate delle schede elettorali, con le liste dei candidati, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi articoli;
- c. almeno quindici giorni prima della data di inizio delle votazioni, mette a disposizione:
  - di ciascuna azienda, avente diritto di voto, le istruzioni per la votazione contenenti le credenziali per accedere all'applicazione per il voto elettronico, contenente la scheda elettorale con l'indicazione del numero di voti ad essa spettanti;
  - di ciascun lavoratore iscritto, avente diritto di voto, le istruzioni per la votazione contenenti le credenziali di accesso alla scheda elettorale;

- d. procede alle operazioni di scrutinio delle schede votate dalle aziende e dai lavoratori e alla proclamazione dei risultati, secondo quanto previsto dal successivo articolo;
- e. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Fondo, che la conserva per la durata di cui al punto 8.

La CE cessa le proprie funzioni con la comunicazione dei risultati agli eletti, agli organi del Fondo, alle Parti istitutive ed ai presentatori di lista.

## **5. Modalità di votazione**

### **5.1 Aziende associate:**

La scheda elettorale attribuisce ad ogni azienda un numero di voti pari al numero dei propri dipendenti associati al Fondo.

- a. L'esercizio del diritto di voto avviene in modalità elettronica, accedendo al sito internet del Fondo e seguendo le relative istruzioni.
- b. Ciascuna azienda attribuisce i voti a sua disposizione, indicati nella scheda elettorale, a uno o più candidati, fino a un massimo di dieci.
- c. La votazione avviene apponendo un flag nell'apposito spazio riservato all'espressione di voto, tante volte quante sono le preferenze che si intendono assegnare al candidato.
- d. I voti non attribuiti verranno considerati schede bianche, analogamente alle schede elettorali aperte ma non flaggate.
- e. Si considera validamente formulata anche la votazione avvenuta selezionando il solo numero progressivo di lista, a condizione che si tratti dell'unica preferenza espressa nella scheda; in tale evenienza al candidato prescelto è attribuita la totalità dei voti spettanti all'Azienda e indicati nella scheda elettorale.
- f. L'azienda provvede ad esprimere il proprio voto nel periodo di votazione stabilito dal Consiglio di amministrazione. Decorso il termine del suddetto periodo, non sarà più possibile esprimere il voto.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

## 5.2 Lavoratori associati:

- a. L'esercizio del diritto di voto avviene in modalità elettronica, accedendo al sito internet del Fondo e seguendo le relative istruzioni.
- b. Almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, il Fondo procederà, anche attraverso il proprio sito internet, ad informare gli associati aventi diritto al voto sulle modalità di voto elettronico che potrà essere espresso unicamente accedendo, con le credenziali in possesso di ciascun associato, all'area riservata.
- c. Nell'apposita sezione dell'area riservata predisposta per le votazioni saranno rese visibili le schermate delle schede elettorali, riportate secondo l'ordine cronologico di presentazione, la sigla ed i contenuti di ciascuna lista della quale sia stata accertata l'ammissibilità.
- d. L'elettore esprime il proprio voto apponendo un flag nell'apposito spazio indicato a fianco della lista prescelta. Il sistema di voto non consente la selezione di più liste. Non è ammesso il voto di preferenza. La scheda elettorale aperta ma non flaggata verrà considerata scheda bianca.
- e. L'elettore provvede ad esprimere il proprio voto nel periodo di votazione stabilito dal Consiglio di amministrazione. Decorso il termine del suddetto periodo, non sarà più possibile esprimere il voto.

## **6. Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati**

Ultimate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale riceve dal Service della piattaforma web utilizzata per le votazioni, le credenziali per accedere all'area riservata per la verifica degli esiti per lo scrutinio, con riferimento a:

- a. n. di aziende votanti, n. di voti validi espressi e n. di schede bianche
- b. n. di associati votanti, n. di voti validi espressi e n. di schede bianche

La Commissione elettorale procede per le aziende ad individuare i candidati eletti in base al numero di preferenze ottenute.

Per i lavoratori, la Commissione Elettorale procede alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ognuna di esse. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.

A tal fine si applicano le seguenti regole:

- a. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti per il numero di voti validi complessivamente espressi;
- b. si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti ottenuti da ciascuna di esse;

- c. qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più Delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto". In caso di parità si procederà per sorteggio.

La CE redige il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali e proclama gli eletti.

Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:

- a. il numero dei lavoratori e delle aziende aventi diritto al voto;
- b. il numero dei lavoratori e delle aziende che hanno votato;
- c. il numero delle schede bianche;
- d. il numero dei voti attribuito a ciascuna lista;
- e. i nominativi dei candidati eletti per ciascuna lista, in ordine di graduatoria;
- f. i nominativi dei candidati non eletti per ciascuna lista, in ordine di graduatoria.

Ultimate tutte le operazioni di scrutinio, si completa il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale trasmette al Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati.

## **7. Sostituzione degli eletti**

### 7.1 Aziende associate:

- a. Qualora un'azienda perda per qualsiasi motivo la qualità di socio, decade dalla carica di delegato dell'assemblea e viene sostituita dalla prima delle aziende non elette.
- b. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante, o di rinuncia al mandato da parte dello stesso, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro dieci giorni dalla data dell'evento, designando, al contempo, un sostituto. In assenza di comunicazione l'azienda viene sostituita dalla prima delle aziende non elette.
- c. Qualora il rappresentante di un'azienda sia eletto nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Sindaci, l'azienda, entro dieci giorni dall'elezione dovrà comunicare al Presidente del Fondo il nominativo del nuovo rappresentante in Assemblea. In assenza di comunicazione l'azienda viene sostituita dalla prima delle aziende non elette.

7.2 Lavoratori associati:

Qualora un Delegato eletto dai lavoratori associati venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica il primo candidato non eletto della rispettiva lista di appartenenza.

Il delegato subentrante cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica all'atto della sua elezione.

**8. Controllo generale e conservazione della documentazione.**

Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione del Fondo entro quindici giorni dalla proclamazione ed essere definiti entro i successivi trenta giorni da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo sentita la Commissione Elettorale, allo scopo riconvocata.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, entro trenta giorni successivi alla proclamazione, esamina comunque il contenuto dei verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussistenza di irregolarità, ne chiede conto alla Commissione Elettorale.

Il Fondo conserva le schede elettorali per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati dal Fondo, per almeno dieci anni.

Roma, 03/11/2023


SLC-CGIL



FISTEL-CISL



UILCOM-UIL



ASSOGRAFICI



ASSOCARTA



AIE



ANES

